

Oggetto: Esenzione Imu terreni agricoli - Nota del nostro Consulente **Prof. Avv. Enrico Michetti**

Si comunica che con Decreto legge n°4 del 24.01.2015 il Consiglio dei Ministri ha modificato i criteri dell'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli.

In base a tale ultimo decreto legge l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) - non viene più legata al criterio altimetrico stabilito dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014 - ma si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, **ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;**

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.**

Tali criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014. Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta entro il 10 febbraio 2015.

In particolare il nuovo decreto si rinvia, quindi, ai fini dell'esenzione all'elenco ISTAT dei Comuni Italiani al 1.1.2015 (si veda link <http://www.istat.it/it/archivio/6789>).

Pertanto ai fini giudiziali, si invitano i Comuni a verificare nell'elenco la classificazione del proprio Comune, precisando che in siffatto elenco ISTAT con la sigla "T" vengono individuati i Comuni montani esenti, mentre con la sigla "P" si individuano i Comuni parzialmente montani sui quali l'esenzione

IMU è prevista solo per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, infine con la sigla “NM” vengono indicati i Comuni “non montani” sui quali non è prevista alcuna esenzione.

Per maggiori informazioni contattare l’Anci Lazio al numero telefonico 06.68808441 ovvero lo studio del Prof. Avv. Enrico Michetti al tel. n. 06.3242351.

I Comuni che vorranno **GRATUITAMENTE** impugnare la nuova classificazione dovranno far pervenire una Delibera di Giunta di conferimento dell’incarico al Prof. Avv. Enrico Michetti, con sede in Via Giovanni Nicotera 29 cap 00195 Roma, avente ad oggetto “*Ricorso contro le nuove disposizioni in materia di esenzione IMU terreni agricoli di cui al DL. n. 4/2015, Decreto Interministeriale 28 Novembre 2014, DL 66/2014 e legge di conversione, nonché DL n. 185/2014 e ogni altro atto presupposto e conseguente*”.

Inoltre dovrà essere sottoscritto con firma del Sindaco il mandato giudiziale da far pervenire con firma autografa originale, unitamente alla Delibera di Giunta, entro il giorno 30 gennaio 2015 presso Studio Legale Prof. Avv. Enrico Michetti, Via G. Nicotera n. 29 - 00195 Roma

Si allega alla presente:

- Delibera di Giunta nel quale si dà atto della gratuità dell'incarico
- Mandato ad litem